



COMUNE di VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO
PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2007

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Art. 3 - TIPOLOGIA DI INCARICHI

Art. 4 - TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI

Art. 5 - CAUSE D'ESCLUSIONE

Art. 6 - GIOVANI PROFESSIONISTI

Art. 7 - AVVISO PUBBLICO

Art. 8 - CONTENUTO DELL'AVVISO

Art. 9 - VALUTAZIONE

Art. 10 - AFFIDAMENTO

Art. 11 - PUBBLICITA' DELLA DETERMINAZIONE

Art. 12 - MANCANZA DI CANDIDATURE

ART. 1 - OGGETTO

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a 100.000,00 Euro, di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

2. La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile dell'Area tecnica competente sulla base di quanto previsto all'art. 62 del Regolamento Generale D.P.R. 554/2000; l'incidenza percentuale per rimborso spese viene individuata di volta in volta dal Responsabile competente sulla base delle tariffe professionali vigenti.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI INCARICHI

3. Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a:

- progettazione
- direzione lavori
- coordinamento per la sicurezza
- collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale)
- prestazioni necessarie alla progettazione
- prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione.

4. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni è preceduto dall'attestazione del Responsabile circa la sussistenza delle condizioni ivi previste per poter procedere all'incarico (carenza di personale tecnico, ovvero difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto ovvero in caso di lavori di speciale complessità, ecc. che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze).

5. Per gli incarichi fino a € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto.

6. Per gli incarichi fino a € 100.000,00 è consentito l'affidamento fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa che dovrà essere preceduto da pubblicazione di un avviso divulgato con le modalità di cui al successivo punto 7, di consultazione di almeno cinque operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori preposti dalla stazione appaltante.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorati di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;

- d. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
- e. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36.

ART. 5 - CAUSE D'ESCLUSIONE

1. Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge, nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
2. L'assenza delle cause di esclusione verrà dichiarata dai professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi. L'amministrazione può sempre procedere d'ufficio per effettuare controlli a campione a norma di legge su tutte le dichiarazioni rese.

ART. 6 - GIOVANI PROFESSIONISTI

1. Per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti, intendendosi tali i professionisti con iscrizione all'Albo inferiore a 10 anni, potranno essere riservate loro in via preferenziale quelle progettazioni d'importo fino a 20.000,00 Euro che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
2. Potrà essere considerato titolo di merito nell'affidamento d'incarichi d'importo superiore a 20.000,00 Euro la presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane di cui sopra, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari dello stesso.

ART. 7 - AVVISO PUBBLICO

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio e, qualora sia divenuto attivo, nel sito internet del Comune di VAL DELLA TORRE.
2. Per gli incarichi di importo superiore a 20.000,00 Euro l'avviso dovrà inoltre essere pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni ricompresi nella Comunità Montana 'Val Ceronda e Casternone' e trasmesso agli ordini professionali.
3. L'avviso deve prevedere un termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni qualunque sia l'ammontare dell'incarico.

ART. 8 - CONTENUTO DELL'AVVISO

1. L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - i requisiti richiesti;
 - l'importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - i tempi di esecuzione;
 - le altre indicazioni relative alla prestazione;
 - il termine per la presentazione delle candidature;

- l'indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, della specializzazione professionale, nonché dell'esperienza specifica posseduta per cui la candidatura deve essere accompagnata da un curriculum generale / specifico / di merito, contenente almeno tre interventi simili ritenuti significativi per l'incarico da espletare;
- l'eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 6);
- gli eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

ART. 9 - VALUTAZIONE

1. La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica che può, a sua discrezione, avvalersi della consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.
2. La valutazione verrà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale, dei saggi e delle pubblicazioni scientifiche attinenti e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale, in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'avviso.
3. Nel caso in cui più curricula presentino sufficienti margini di garanzia per un corretto svolgimento dell'incarico dovranno essere prese in considerazione, ma solo allo scopo di attivare criteri di preferenza, tra valutazioni prioritarie, precedenti prestazioni professionali rese a questa Amministrazione che si siano concluse senza contrasti e con soddisfazione della stessa, purché non abbia avuto incarichi per lo stesso anno di importo superiore a 20.000,00 Euro.

ART. 10 - AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dell'incarico avviene, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, contenente:
 - il nominativo prescelto;
 - le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
 - lo schema del contratto di incarico (convenzione);
 - l'impegno di spesa.

ART. 11 - PUBBLICITA' DELLA DETERMINAZIONE

1. La determinazione di affidamento di ogni singolo incarico, completa di disciplinare, verrà contemporaneamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

ART. 12 - MANCANZA DI CANDIDATURE

1. Qualora non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate il Responsabile può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta, con le modalità di cui al Regolamento dei Contratti.